

SENTENZA N.  
N 35872/05 r.g.

SENT. N° 7522/05  
REP. N° 6178/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XIII CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dr. Mario Zevola	Presidente
dr. Patrizia LoCascio	Giudice
dr. Caterina Macchi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da

██████████ elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████, che la rappresenta a difende in virtù di delega a margine del ricorso in opposizione

#### CONTRO

██████████, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta a difende in virtù di delega a margine del ricorso in opposizione

Oggetto: opposizione a decreto di rifissazione di sfratto ex art. 6 L 431/98

#### IN FATTO E IN DIRITTO

La sig.ra ██████████ è conduttrice di un appartamento sito in ██████████ di proprietà di ██████████. La società locatrice aveva ottenuto in data 7 aprile 2004 nei confronti della sig.ra ██████████ convalida di sfratto per finita locazione al 31 marzo 2003; la data di inizio dell'esecuzione era stata fissata ex art. 56 L 392/78 dal giudice della convalida. Prima della scadenza di tale termine la conduttrice depositava richiesta di rifissazione della data di esecuzione ex art. 6 commi IV e V L 431/98, nella quale l'istante faceva valere le proprie condizioni personali quanto all'età (78 anni) e alle gravi condizioni di salute del coniuge, dando indicazione delle condizioni di reddito del nucleo familiare come sopra composto. L'istanza veniva accolta con

provvedimento del 3 marzo 2005, nel quale veniva disposto il differimento dell'esecuzione al 7 gennaio 2006. Il provvedimento è stato opposto dalla conduttrice, la quale ha affermato la sussistenza dei presupposti per la concessione del termine massimo, pari a 18 mesi, documentando sulla base della produzione del modello Unico 2004, non disponibile al momento del deposito dell'istanza, l'intervenuta diminuzione del reddito proprio e del coniuge rispetto all'anno precedente. A tale richiesta si è opposta [redacted] contestando la ricorrenza dei presupposti per la concessione della massima dilazione e insistendo per la conferma del provvedimento impugnato. Osserva il Collegio che alla stregua della valutazione comparativa delle contrastanti esigenze di cui le parti sono portatrici si deve tenere conto, da un lato, delle difficoltà che incontra la conduttrice nel reperimento di altra sistemazione abitativa, derivanti dalle condizioni personali di età e di necessità di assistenza del coniuge, diabetico grave cui è stato recentemente amputato un arto per cancrena, nonché della effettiva riduzione del reddito disponibile, attestata dalla documentazione prodotta in sede di opposizione; dall'altro, non deve essere trascurato il diritto della locatrice a ritornare nella disponibilità del bene. In forza di tali elementi il Tribunale reputa equo, solo in parte accogliendo l'opposizione, rideterminare la data di esecuzione fissandola per il giorno 7 aprile 2005.

La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- 1) in parziale accoglimento dell'opposizione fissa quale nuova data per l'esecuzione il giorno 7 aprile 2006;
- 2) spese compensate.

Così deciso in Milano, il 20 giugno 2005.

Il Presidente

Il Giudice Est.



**Ente:** Tribunale di Milano

**Data:** 20/06/2005

**Numero:** 7522

**Intestazioni:** Locazioni urbane in genere

**Contenuto:** locazioni; locazioni abitative; sfratto; differimento ex artt. 4 e 5, legge 431/1998; ammissibilità; fattispecie